

Scheda informativa «Pensionamento»

I formulari, i fogli informativi e il Regolamento di previdenza sono disponibili sul nostro sito web www.profond.ch.

Gli articoli indicati nei titoli fanno riferimento ai relativi articoli dell'attuale Regolamento di previdenza di Profond.

1. Età di riferimento (art. 11)

L'età riferimento corrisponde all'età di riferimento AVS (65 anni per gli uomini/64 anni per le donne). Un pensionamento anticipato è possibile al più presto a partire dal 58° anno d'età. Un pensionamento posticipato è possibile fino al compimento del 70° anno d'età.

2. Condizioni generali per le prestazioni di vecchiaia (art. 16)

Dal raggiungimento dell'età minima di pensionamento, la persona assicurata può scegliere se al pensionamento desidera ricevere l'aver di vecchiaia acquisito al momento del pensionamento sotto forma di una rendita vitalizia di vecchiaia oppure che la prestazione sia versata totalmente o parzialmente sotto forma di capitale.

3. Rendita di vecchiaia (pensionamento ordinario) (art. 17)

L'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all'aver di vecchiaia acquisito, moltiplicato per l'aliquota di conversione valida all'età di pensionamento:

Esempio (uomo):
Pensionamento ordinario: 31.3.2024
Avere di vecchiaia acquisito: CHF 300 000
Aliquota di conversione: 5,6%
Rendita di vecchiaia a partire dall'1.4.2024: CHF 300 000 × 5,6%
= CHF 16 800 p.a.
= CHF 1400 p.m.

Età	Aliquota di conversione in rendita nell'anno		
	2022	2023	2024
64	5,8	5,6	5,4
65	6,0	5,8	5,6

4. Pensionamento anticipato (art. 18)

Un pensionamento anticipato è possibile al più presto con il raggiungimento dell'età per il pensionamento anticipato. In caso di pensionamento anticipato, le rendite di vecchiaia vengono ridotte secondo principi attuariali.

Esempio (uomo):

Pensionamento anticipato all'età di 64 anni: 31.3.2024
Avere di vecchiaia acquisito: CHF 288 000
Aliquota di conversione: 5,4%
Rendita di vecchiaia a partire dall'1.4.2024: CHF 288 000 × 5,4%
= CHF 15 552 p.a.
= CHF 1296 p.m.

Età	Aliquota di conversione in rendita nell'anno		
	2022	2023	2024
58	4,6	4,4	4,2
59	4,8	4,6	4,4
60	5,0	4,8	4,6
61	5,2	5,0	4,8
62	5,4	5,2	5,0
63	5,6	5,4	5,2
64	5,8	5,6	5,4
65	6,0	5,8	5,6

5. Pensionamento parziale (art. 19)

In caso di una parziale cessazione dell'attività lucrativa, la persona assicurata ha diritto a un pensionamento parziale, fermo restando che l'ammontare dell'aver di vecchiaia prelevato anticipatamente (in forma di capitale o di rendita) deve corrispondere alla riduzione percentuale del grado d'occupazione. Il pensionamento parziale è saldato mediante una rendita parziale o una parziale riscossione sotto forma di capitale. La prima riduzione del grado d'occupazione deve essere almeno del 20%. Il pensionamento completo può avvenire al massimo in tre fasi, l'ultima delle quali deve comportare una riduzione del grado d'occupazione di almeno il 30%.

La persona assicurata può scegliere più di tre fasi parziali per il prelievo della prestazione di vecchiaia sotto forma di rendita e una quota minima inferiore per il primo prelievo parziale. Il prelievo della prestazione di

vecchiaia sotto forma di capitale è consentito in un massimo di tre fasi. La persona assicurata è tenuta a chiarire la deducibilità fiscale.

Esempio (uomo):
 Pensionamento parziale
 all'età di 64 anni: 31.3.2024
 Grado d'occupazione prima
 Del pensionamento parziale: 100%
 Percentuale di riduzione del
 grado d'occupazione: 30%
 Avere di vecchiaia acquisito: CHF 288 000
 Avere di vecchiaia rilevante per
 il calcolo della rendita (30%): CHF 86 400
 Aliquota di conversione: 5,4%
 Rendita di vecchiaia
 a partire dall'1.4.2024: CHF 86 000 × 5,4%
 = CHF 4668 p.a.
 = CHF 389 p.m.

Età	Aliquota di conversione in rendita nell'anno		
	2022	2023	2024
58	4,6	4,4	4,2
59	4,8	4,6	4,4
60	5,0	4,8	4,6
61	5,2	5,0	4,8
62	5,4	5,2	5,0
63	5,6	5,4	5,2
64	5,8	5,6	5,4
65	6,0	5,8	5,6

6. Pensionamento posticipato (art. 20)

Se una persona assicurata, in accordo con il proprio datore di lavoro, svolge l'attività lucrativa anche oltre l'età di riferimento, l'ammontare della rendita di vecchiaia corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito e moltiplicato per l'aliquota di conversione valida all'età di pensionamento.

Esempio (uomo):
 Pensionamento posticipato
 all'età di 68 anni: 31.3.2024
 Avere di vecchiaia acquisito: CHF 360 000
 Aliquota di conversione: 6,2%
 Rendita di vecchiaia a partire
 dall'1.4.2024: CHF 360 000 × 6,2%
 = CHF 22 320 p.a.
 = CHF 1860 p.m.

Età	Aliquota di conversione in rendita nell'anno		
	2022	2023	2024
64	5,8	5,6	5,4
65	6,0	5,8	5,6
66	6,2	6,0	5,8
67	6,4	6,2	6,0
68	6,6	6,4	6,2
69	6,8	6,6	6,4
70	7,0	6,8	6,6

7. Prestazione sotto forma di capitale (art. 21)

Se la persona assicurata ovvero una persona che percepisce una rendita d'invalidità desidera il versamento sotto forma di capitale di tutto o di una parte dell'avere di vecchiaia acquisito, deve presentare una domanda scritta a Profond entro l'ultimo giorno lavorativo prima del mese di pensionamento (cfr. art. 11 del Regolamento di previdenza). Se la persona assicurata è coniugata, la domanda è ammessa solo con il consenso scritto del coniuge la cui firma deve essere ufficialmente autenticata. Eventuali costi e tasse di terzi relativi al prelievo del capitale sono interamente a carico della persona che ne ha presentato richiesta.

8. Rendita ponte AVS (art. 22)

Le persone assicurate che sono pensionate anticipatamente e che non percepiscono né una rendita di vecchiaia AVS né una rendita intera da parte dell'Assicurazione federale d'invalidità AI possono richiedere a Profond una rendita ponte AVS (non superiore alla rendita di vecchiaia AVS max. attualmente valida e al massimo fino al raggiungimento dell'età di riferimento). Se il datore di lavoro contribuisce al finanziamento della rendita ponte AVS, questa disposizione è da definire nel piano di previdenza.

Il versamento di una rendita ponte comporta una riduzione della rendita o della prestazione in capitale, calcolata secondo i principi di matematica assicurativa, salvo che questa non sia già stata completamente finanziata in precedenza secondo i principi di matematica assicurativa. Si tiene conto di un'eventuale rendita d'invalidità parziale dell'Assicurazione federale d'invalidità.

La persona assicurata definisce la durata della rendita ponte AVS prima del versamento della prima rendita. Se il datore di lavoro contribuisce ai costi, la persona assicurata deve accordarsi preventivamente con esso.

9. Rendita per figli di pensionato (art. 23)

I beneficiari di una rendita di vecchiaia hanno diritto ad una rendita per figli di pensionato per ogni figlio che, in caso di decesso, potrebbe pretendere una rendita regolamentare per orfani. L'ammontare della rendita

annua per figli di pensionato corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia per ogni figlio. Il diritto alle prestazioni per figli si estingue in caso di decesso del figlio oppure al compimento del 18° anno d'età. Tuttavia il diritto sussiste fino al compimento del 25° anno d'età dei figli:

- fino al termine della formazione
- fino al riacquisto della capacità lavorativa qualora essi siano invalidi nella misura di almeno il 70%, ai sensi dell'Al.

I beneficiari di rendite per figli di pensionato che fanno valere il diritto al versamento di una rendita dopo il 18° anno di età devono presentare una conferma dell'istituto di formazione in merito al genere e alla durata della formazione.

10. Pagamento delle prestazioni (art. 39)

Le prestazioni sono versate non appena tutti i documenti comprovanti il diritto alle prestazioni, la determinazione dell'inizio e l'ammontare della prestazione sono disponibili. Restano salve in ogni caso le misure in caso di inadempienza degli obblighi di mantenimento (art. 40 LPP). I versamenti, di regola, sono effettuati personalmente agli aventi diritto, sul conto bancario o postale in Svizzera o in Liechtenstein da loro indicato. Eventuali costi e rischi per il versamento delle prestazioni all'estero sono a carico del beneficiario delle prestazioni.

Il versamento delle rendite è effettuato in rate mensili, arrotondate per eccesso a franchi interi. I pagamenti sono dovuti alla fine del mese successivo a quello di pensionamento (esempio: pensionamento 30.6.2024: primo pagamento 25.7.2024). Nel mese in cui si estingue il diritto alla rendita, l'ammontare è versato interamente. Le prestazioni in capitale giungono a scadenza nel momento in cui sarebbe versata una eventuale prima rendita mensile.

11. Obbligo d'informazione e di notifica (art. 12)

Fintanto che percepiscono una prestazione, le persone assicurate e i beneficiari sono tenuti a comunicare tutte le informazioni e a produrre le prove necessarie per l'erogazione delle prestazioni (p. es. cessazione di una rendita per figli di pensionato, decesso, modifica dello stato civile e degli obblighi di sostentamento, matrimonio, divorzio, modifica delle coordinate di pagamento, cambio di domicilio ecc.). Su richiesta di Profond, i beneficiari di rendite devono presentare a proprie spese un certificato di vita e/o un certificato di stato civile.

12. Varie

Decesso di un beneficiario di una rendita di vecchiaia o d'invalidità (art. 25)

L'ammontare della rendita per coniugi in caso di decesso di una persona assicurata beneficiaria di rendita di vecchiaia o d'invalidità è definito nel piano di previdenza. Nel caso in cui, al momento del decesso, il piano di previdenza in vigore non preveda una regolamentazione, la rendita per coniugi ammonta al 60%, la rendita per orfani al 20% dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità erogata.

Remunerazione dell'aver di risparmio in caso di pensionamento durante l'anno (Art. 15)

Se una persona assicurata esce dal rapporto di previdenza durante l'anno a causa del pensionamento, per l'anno in questione l'aver di vecchiaia fino al momento dell'uscita è remunerato al tasso d'interesse minimo LPP.